

SCHEMA MOBILITA' PERSONALE EX LSU ed EX CO.CO.CO.

Per l'a.s. 2022/2023

Chi partecipa alle procedure di mobilità?

Il destinatario delle procedure di mobilità a domanda e d'ufficio per l'a.s. 2022/2023 è tutto il personale ex LSU, assunto il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 con contratto a tempo pieno nel profilo di Collaboratore scolastico. Allo stesso modo può partecipare il personale ex co.co.co. (AA e AT) e il personale ex LSU della provincia di Palermo (CS), assunto a tempo pieno, o che ha beneficiato della conversione del contratto da part-time a tempo pieno.

Tutto il suddetto personale può presentare domanda di mobilità volontaria in un'altra scuola della provincia e/o altra provincia, su tutti i posti disponibili e alle stesse modalità con cui partecipa il restante personale ATA.

Non possono, invece, partecipare alla mobilità a domanda o d'ufficio gli ex LSU assunti il 1° settembre 2021 con contratto part-time.

Il CCNI sulla mobilità 2022-2025, all'art. 34, ai commi 4, 5, 6, 7 indica nello specifico le condizioni di partecipazione:

- *comma 4*: agli ex LSU assunti con l'art. 58, comma 5-sexies (seconda procedura assunzionale (assunti a settembre 2021) è attribuita la titolarità presso la scuola dove è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio. Pertanto, **il personale assunto con la seconda procedura selettiva al 1° settembre 2021 non è obbligato a fare domanda di mobilità per ottenere l'assegnazione della titolarità della sede**. Partecipa ai movimenti volontari e, se individuato soprannumerario, alla procedura d'ufficio;
- *comma 5*: in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale, viene attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a part-time;
- *comma 6*: il personale ex LSU assunto con contratto a tempo parziale non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e d'ufficio e gli viene attribuita la titolarità sulla sede ottenuta con la stabilizzazione;
- *comma 7*: il personale assunto a tempo pieno, o il personale a tempo parziale, che ha ottenuto la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno, può partecipare alle procedure di mobilità volontaria o d'ufficio;
- *comma 8*: il personale ex co.co.co. (AA e AT) e il personale ex LSU della provincia di Palermo, assunto a tempo pieno, o che ha beneficiato della conversione del contratto da part-time a tempo pieno, può partecipare alle procedure di mobilità volontaria o d'ufficio.

Dove vanno inseriti e quali sono i servizi valutabili?

All'Allegato E - A TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA, D'UFFICIO E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO: (F)

Al punto A della Tabella A Punti 2

Va indicato il servizio di ruolo (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg), effettivamente prestato in qualità di Collaboratore scolastico, con decorrenza dalla data di assunzione in ruolo fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (25 marzo).

Al punto A1 Punti 2

Punteggio aggiuntivo per il servizio di ruolo prestato in scuole situate nelle piccole isole.

Al punto B della Tabella A **Punti 2 per i trasferimenti a domanda – Punti 1 per i trasferimenti d'ufficio** (graduatoria interna delle scuole)

Va indicato il servizio non di ruolo o altro servizio riconosciuto o riconoscibile (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg).

In questo punto va inserito:

- il servizio pre-ruolo eventualmente svolto, in qualità di Collaboratore scolastico (o in altro profilo come servizio non specifico) nelle scuole statali (supplenze, anche part-time);
- il servizio militare di leva o assimilati (anche quello civile volontario svolto dopo l'abolizione del servizio di leva), prestato in costanza di rapporto di impiego.
- il servizio prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999 in qualità di CS o di profilo corrispondente;

Al punto B1 Punti 1

Punteggio aggiuntivo per il servizio prestato in scuole situate nelle piccole isole in aggiunta al punteggio del punto B.

Al punto C Punti 1

Va indicato il servizio effettivamente prestato (per ogni mese o frazione superiore a 15 gg) a qualsiasi titolo nelle PA o negli Enti locali.

Nelle note g e h, relative al punto C, viene precisato che: g) il punteggio è riconosciuto al personale ex LSU anche per i servizi di pulizia e ausiliari svolti presso le scuole statali come dipendente delle ditte di pulizia (non compete però il punteggio per la continuità di servizio); h) si prevede l'attribuzione di punteggio anche per il personale ex co.co.co. ed ex Lsu della provincia di Palermo.

In questo punto vanno inseriti:

- tutti i servizi prestati (part-time/tempo pieno, anche prima del 2000) nelle scuole statali alle dipendenze delle ditte di pulizia a seguito di contratti di appalto per lo svolgimento di servizi di pulizia ed altri ausiliari. A tal fine si reputano come prestati anche quelli relativi ai periodi estivi di sospensione del contratto, purché svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una o più imprese di pulizia, con interruzioni non superiori ai 15 gg. Qui consideriamo sia il servizio svolto a tempo determinato che quello a tempo indeterminato, dato che le note indicano semplicemente il servizio "in qualità di dipendente";
- il servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici;
- il servizio prestato nelle scuole per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore scolastico, a seguito di convenzioni tra gli Enti locali e le ditte di pulizia nell'ambito di progetti socialmente utili e/o di pubblica utilità, in atto nelle scuole prima del 2000 e quelli prorogati sino al 30 giugno 2001 (ad esempio, i cosiddetti servizi di bidellaggio);
- il servizio di leva o assimilati (anche quello civile volontario svolto dopo l'abolizione del servizio di leva), prestato non in costanza di rapporto di lavoro.

Una precisazione: questi servizi vanno inseriti nell'allegato D, al punto 4) - *DI AVER PRESTATO SERVIZIO IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI LOCALI, AD ESCLUSIONE DEI PERIODI GIA' CALCOLATI NEI PRECEDENTI PUNTI, PER ANNI..... E MESI* - specificando il servizio di cui alla nota g), oppure alla nota h).

Come si calcolano i servizi?

Si sommano, rispettivamente, tutti i periodi di servizio di ruolo e pre-ruolo, suddividendoli rispetto alle casistiche, fino alla data prevista di scadenza della domanda.

Il conteggio va effettuato con lo stesso sistema del pre-ruolo del personale ATA (ovvero come per le graduatorie dei 24 mesi), cioè sommando tutti i periodi secondo calendario civile, riconducendo tutto ad anno e mese, includendo come mese intero le eventuali frazioni di mese residue superiore a 15 gg. Alla fine del calcolo complessivo si scartano le frazioni inferiori ai 15 gg.

Precisazioni sui servizi valutabili

In generale, sono considerati valutabili tutti i servizi retribuiti, effettivamente prestati, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata una retribuzione, anche ridotta. Invece non sono valutabili i periodi per i quali è prevista solo la conservazione del posto di lavoro senza assegni (ad esempio le sospensioni e/o le aspettative non retribuite).

Sono valutabili i periodi coperti da nomina e tutelati dalle norme (congedo parentale, congedo Covid, congedi Legge 104, maternità, malattia, mandato amministrativo e sindacale, ecc...). Tra questi, non può essere considerato valutabile il periodo di maternità fuori nomina, dato che si percepisce un'indennità all'80% e non c'è copertura contrattuale.

Sono valutabili anche i servizi riconosciuti giuridicamente a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Le precedenze art. 40

Anche per il personale ex LSU, ex co.co.co. ed ex Lsu della provincia di Palermo che partecipa alle procedure di mobilità a domanda e d'ufficio si applica il sistema delle precedenze indicate all'art. 40 alle condizioni previste.

Precedenze raggruppate per categoria: disabilità e gravi motivi di salute; personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; personale con disabilità propria e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale, assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; personale coniuge di militare o di categoria equiparata; personale che ricopre cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali; personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017.

Graduatorie interne

I neo immessi in ruolo a part-time nelle scuole restano sui posti accantonati e non partecipano ad alcun tipo di mobilità.

Gli immessi in ruolo 2020/2021 sono inseriti nella graduatoria di istituto con la posizione spettante come risulta da punteggio.

Gli ex LSU assunti in ruolo 2021/2022, in quanto titolari nella scuola a partire nell'a.s. in corso, sono inseriti in graduatoria ma collocati in coda, in quanto ultimi arrivati. Si ricorda che tutto il restante personale ATA, in ruolo 2021/2022, essendo assunto su sede provvisoria non rientra nelle graduatorie interne per questo anno. Il punteggio della graduatoria di istituto è determinato secondo la Tabella Allegato E alla voce "mobilità d'ufficio".

Predisposizione degli allegati

Per la compilazione dell'allegato D del personale ATA, punto 4), che richiama il servizio in PA o enti locali da riportare nel totale degli anni e dei mesi (qui vanno inseriti i servizi alle dipendenze delle ditte di pulizia, come indicato al punto C Allegato E) si può produrre a parte, per completezza di documentazione, la descrizione dettagliata dei servizi pregressi, prendendo come riferimento le domande delle due procedure selettive e aggiungendo quelli eventualmente prestati prima del 2000.